

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 6-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATRICE D'ANGELO)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI
SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

CIRO FALANGA

SENATORE ALL'EPOCA DEI FATTI

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

Trasmessa dal Tribunale di Roma

il 26 marzo 2018

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 2018

ONOREVOLI SENATORI.- In data 18 luglio 2018 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - già trasmessa nel corso della XVII legislatura - avanzata dall'avvocato *Ciro Falanga*, senatore all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Con lettera del 26 marzo 2018, pervenuta alla Presidenza del Senato il 19 luglio 2018, il Tribunale di Roma - Sezione del Giudice per le indagini preliminari ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 28480/16 R.G.N.R. - n. 12075/17 R.G. G.I.P. a carico dell'allora senatore *Ciro Falanga*, ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 26 luglio 2018 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato congiuntamente i due documenti nelle sedute del 4 ottobre, del 13 e 20 novembre, del 4 e 11 dicembre 2018, deliberando in tale data nel senso dell'insindacabilità.

L'avvocato *Falanga*, senatore all'epoca dei fatti, è stato audito nel corso della seduta del 13 novembre 2018 ed ha presentato una nota integrativa, su richiesta della Giunta, in data 4 dicembre 2018.

Si precisa che il relatore alla Giunta *De Falco*, in data 11 dicembre 2018, aveva proposto di dichiarare che le opinioni espresse dall'*ex* senatore *Falanga*, in relazione al procedimento penale in questione, non rientrassero nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta ha respinto a maggioranza, con apposita votazione, la proposta del relatore *De Falco*. Di conseguenza si è intesa accolta la proposta volta al riconoscimento della

sussistenza dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dall'*ex* senatore *Falanga* in ordine al medesimo procedimento penale.

* * *

a) Fatto.

Nel corso della seduta dell'Assemblea del 21 marzo 2017 (seduta n. 789 della XVII legislatura) l'allora senatore *Ciro Falanga* informava il Presidente del Senato in merito ad una fattispecie di insindacabilità parlamentare pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e originato da una querela sporta dall'onorevole *Donatella Ferranti*, per il reato di diffamazione *ex* articolo 595 del codice penale, in relazione ad alcune dichiarazioni rese in un'intervista-video pubblicata sul *CorriereTv* (e cioè sul sito *web* del *Corriere della Sera*) del 17 maggio 2016 e poi ripresa nell'edizione del 18 maggio 2016 del predetto quotidiano. Il Presidente del Senato, preso atto di quanto riferito in Aula dal senatore *Falanga* - secondo cui, pur avendo egli eccepito l'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, l'autorità giudiziaria non avrebbe accolto l'eccezione omettendo poi di trasmettere gli atti al Senato - nonché della missiva successivamente inviata dallo stesso senatore il 22 marzo 2017, in data 24 marzo 2017 deferiva la questione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2013, n. 140.

La questione veniva esaminata dalla Giunta in data 5 aprile 2017.

In tal sede il relatore, non essendo presente, nel fascicolo a disposizione della Giunta, alcun atto successivo al verbale di interrogatorio dell'allora senatore *Falanga* e non essendo quindi possibile conoscere con certezza lo stato del procedimento penale,

proponeva che la Giunta deliberasse un'integrazione istruttoria, da inviare alla competente autorità giudiziaria, finalizzata a chiedere informazioni circa lo stato degli atti relativi al procedimento penale n. 28480/16 R.G.N.R., riservandosi - una volta ricevuto tale chiarimento istruttorio - di formulare alla Giunta una proposta ulteriore, che avrebbe potuto anche consistere nella proposizione del conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, ove fossero stati acquisiti elementi atti a comprovare il compimento di atti procedurali diversi da quelli previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, successivamente all'eccezione proposta dal senatore Falanga nel corso dell'interrogatorio svolto il 2 marzo 2017. Essendo stata tale proposta di integrazione istruttoria approvata all'unanimità da parte della Giunta, il 10 aprile 2017 il Presidente del Senato trasmetteva la citata deliberazione al Presidente del Tribunale ordinario di Roma.

Con missiva pervenuta l'8 maggio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al quale il Presidente del Tribunale ordinario di Roma aveva provveduto a trasmettere l'istanza della Giunta, forniva riscontro alla Presidenza del Senato; la documentazione veniva trasmessa al Presidente della Giunta il 10 maggio 2017.

La citata richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, presentata dal senatore Falanga ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, veniva mantenuta all'ordine del giorno della XVIII legislatura (v. resoconto dell'Assemblea del 23 marzo 2018) e nuovamente deferita alla Giunta in data 18 luglio 2018.

Nelle more dell'esame, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 marzo 2018, disponeva, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, la trasmissione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari degli atti del citato procedimento penale (n. 28480/16 R.G.N.R. - n. 12075/17 R.G. G.I.P.) nei confronti dell'avvocato Falanga, senatore all'epoca dei fatti.

Il Presidente del Senato deferiva la questione all'esame della Giunta in data 26 luglio 2018 (Doc. IV-ter, n. 6).

I due procedimenti - attivati, rispettivamente, dall'interessato e dall'autorità giudiziaria - riguardano in particolare le dichiarazioni rese nell'intervista-video intitolata "*Ciro Falanga: no al condono edilizio? Col c...che voteremo la fiducia*", pubblicata su *CorriereTv* del 17 maggio 2016 e ripresa con il titolo «*Falanga e la legge antiruspe: "Se la stravolgono addio alla fiducia"*» nell'edizione del 18 maggio 2016 del predetto quotidiano.

In tal sede il senatore Falanga pronunciava alcune espressioni, ritenute diffamatorie dall'onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati; nel corso dell'intervista su *CorriereTv*: "*Per quanto riguarda la Ferranti, lei è Presidente della Commissione giustizia, però ha la presunzione di governare l'intero Parlamento. Mi blocca il provvedimento di legge che prevede la regolamentazione del rientro dei magistrati impegnati in politica - e questo lo dico assumendomi la responsabilità di ciò che dico - perché vuole un emendamento che preveda che chi smette di fare politica, i magistrati debbano andare in Cassazione. Probabilmente l'onorevole Ferranti ha interesse ad andare in Cassazione e ci vuole andare non già per meriti o per valutazione del CSM ma ci vuole andare per legge, altro che i provvedimenti ad personam di Berlusconi...*"; nell'intervista sul *Corriere della Sera*: "*Donatella Ferranti si comporta come se alla Camera potesse decidere tutto lei. Sta bloccando, e mi assumo io la responsabilità di ciò che sto dicendo, la legge per il rientro dei magistrati dalla politica. Sa perché? Perché mi sta chiedendo di scrivere nella legge che i magistrati, di ritorno dalla politica, devono essere nominati in Cassazione. Così ci può andare anche lei. Altro che leggi ad personam di Silvio Berlusconi*".

Dall'atto di querela allegato dall'autorità giudiziaria emerge che ulteriori affermazioni sarebbero state espresse anche dalle agenzie di stampa del 18 maggio 2016,

riportate da *Il Mattino* nell'articolo del 19 maggio 2016 e in un articolo sul quotidiano *Il Mattino-Napoli* del 20 maggio 2016, nel quale venivano riprese affermazioni del senatore Falanga secondo cui la Presidente Ferranti *"Ignora il diritto e non conosce la giurisprudenza europea. Mi riferisco alla sentenza 21 aprile 2016 allorquando ella parla di condono strisciante. E se non è ignorante, dal latino ignoro, è in malafede"*.

* * *

b) Diritto

b.1. Sulle dichiarazioni *intra moenia* pronunciate in sedi parlamentari non soggette alla pubblicità dei lavori.

Occorre distinguere, nell'ambito del documento in questione, due profili ritenuti dalla querelante diffamatori: il primo concerne il disegno di legge sui magistrati eletti in cariche politiche, il secondo invece riguarda la legge sul condono.

Quanto al primo dei due sopracitati profili, si evidenzia che lo stesso riguarda soprattutto le affermazioni di seguito riportate, riferite all'onorevole Ferrante: *"Mi blocca il provvedimento di legge che prevede la regolamentazione del rientro dei magistrati impegnati in politica - e questo lo dico assumendomi la responsabilità di ciò che dico - perché vuole un emendamento che preveda che chi smette di fare politica, i magistrati debbano andare in Cassazione. Probabilmente l'onorevole Ferranti ha interesse ad andare in Cassazione e ci vuole andare non già per meriti o per valutazione del CSM ma ci vuole andare per legge, altro che i provvedimenti ad personam di Berlusconi..."*.

L'onorevole Falanga ha asserito nel corso dell'audizione di aver svolto una serie di interventi nel corso degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione giustizia, finalizzati a criticare aspramente l'atteggiamento assunto dall'onorevole Ferranti nella sua veste di Presidente della Commissione giustizia della Camera, orientato a suo avviso verso

l'insabbiamento dei disegni di legge allora *in itinere* sul reintegro in servizio dei magistrati dopo lo svolgimento di cariche elettive. Tale attività critica fu svolta, secondo quanto indicato dall'onorevole Falanga, nel periodo che va tra il 15 dicembre 2015 fino ad aprile 2016.

In data 4 dicembre 2018 la Giunta, su proposta del relatore De Falco, ha deliberato di concedere all'*ex* senatore Falanga la possibilità di depositare memorie scritte corredate eventualmente da apposita documentazione.

L'onorevole Falanga ha quindi fatto pervenire alla Giunta una missiva alla quale ha allegato una nota con la quale l'*ex* senatore Nico D'Ascola ha precisato che già ancor prima della sua elezione a Presidente della Commissione giustizia del Senato, avvenuta il 21 gennaio 2016, alcuni senatori avevano posto questioni concernenti la lentezza con la quale il disegno di legge relativo al ricollocamento in servizio dei magistrati dopo il mandato parlamentare sarebbe stato trattato presso la Commissione giustizia alla Camera dei deputati.

L'*ex* senatore D'Ascola sottolinea che gli interventi in materia si sono poi puntualmente ripetuti ed infittiti dopo la sua elezione nel corso degli Uffici di Presidenza che, nel rispetto del regolamento, ne costituivano la sede naturale e sono poi culminati nella nota intervista rilasciata dal senatore Falanga. Ricorda in particolare, sul piano della frequenza e della intensità dei toni, soprattutto gli interventi del senatore Falanga e di altri componenti della Commissione giustizia.

Va precisato che, in base al Regolamento del Senato, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni non sono assoggettate ad alcun regime di pubblicità, non essendo prevista per le stesse la resocontazione sommaria, obbligatoria invece per le sedute in sede plenaria. Di conseguenza risulta impossibile effettuare qualsivoglia verifica documentale in ordine alle sedute dell'Ufficio di Presidenza.

Altre forme di accertamento da parte della Giunta non sono ammesse dal Regolamento del Senato e dalla prassi applicativa dello stesso, che preclude la possibilità di svolgere audizioni diverse da quelle dell'interessato, le uniche ammesse ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Nell'ambito dei casi di immunità non vengono quindi audite le controparti (i querelanti in caso di insindacabilità), non viene audito il magistrato che ha svolto le indagini e gli ufficiali di polizia giudiziaria, non vengono auditi testimoni, non viene audito nessun altro soggetto diverso dal parlamentare interessato.

Tali limitazioni servono ad evitare che l'esame in Giunta si trasformi in una sorta di processo parallelo "domestico", nel quale si sentano testimoni e parti civili al fine di accertare i fatti oggetto di procedimento penale. I moduli procedurali contemplati dal Regolamento e dalla prassi parlamentare sono quindi finalizzati a prevenire sconfinamenti e invasioni di campo in ambiti riservati all'autorità giudiziaria, che finirebbero per trasformare la Giunta in una sorta di giudice "interno" e l'esame svolto dalla stessa su casi di immunità in una sorta di processo "speciale", con una perniciosa confusione di ambiti e di competenze.

Al fine di superare i limiti conseguenti all'assenza di pubblicità delle sedute dell'Ufficio di Presidenza, la Giunta, nel corso della XVII legislatura, nell'ambito dell'esame del Doc. IV-*quater*, n. 3 (inerente a dichiarazioni rilasciate dal senatore Esposito nei confronti di alcuni dirigenti al vertice dell'ATAC), consentì al senatore Esposito di depositare una nota scritta del Presidente della Commissione lavori pubblici e comunicazioni, senatore Altero Matteoli.

Nella seduta del 21 giugno 2016 la Giunta deliberò a maggioranza di ritenere sussistente la prerogativa dell'insindacabilità.

Nella relazione inerente al citato documento il relatore prese in esame la menzionata missiva del Presidente della Commissione lavori pubblici, senatore Matteoli, nella quale si dava conto di interventi *intra moenia* effettuati dall'allora senatore

Esposito nel corso di alcune riunioni degli Uffici di Presidenza.

La Giunta osservò in quella sede che, stante l'assenza di pubblicità delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, l'attestazione "atipica" del Presidente Matteoli costituiva l'unico documento a disposizione della Giunta, idoneo a certificare la natura ed i contenuti sommari delle dichiarazioni *intra moenia* espresse in quelle sedi dal senatore Esposito.

In relazione all'idoneità dell'attestazione del Presidente Matteoli a certificare l'attività parlamentare del senatore Esposito, la Giunta rilevava che anche nelle sedute plenarie di Commissione non è previsto un resoconto stenografico (salvo che per talune attività, quali ad esempio l'esame in sede deliberante di disegni di legge), ma solo un resoconto sommario, che descrive appunto sommariamente e quindi sinteticamente il contenuto degli interventi. Non si poteva pertanto disconoscere che la lettera del Presidente Matteoli recava una sintesi, e quindi una "atipica" ricostruzione sommaria del contenuto degli interventi del senatore Esposito sui vertici ATAC.

Occorre evidenziare, in relazione alla fattispecie astratta di cui trattasi, che la funzione di garanzia insita nel ruolo presidenziale può conferire nell'ordinamento parlamentare una valenza *lato sensu* certificativa alla ricostruzione scritta di un Presidente in ordine alle attività svolte in una sede "informale" (ossia priva di forme di pubblicità) quale quella dell'Ufficio di Presidenza. In altri termini, il ruolo *super partes* dei Presidenti di Commissioni nell'ordinamento parlamentare radica implicitamente una *potestas* certificativa atipica ed *extra ordinem*.

D'altra parte, l'eventuale scelta di non avvalersi di tale atto *extra ordinem* avrebbe determinato un'irragionevole ed incostituzionale disparità di trattamento tra coloro che esprimano un'opinione *intra moenia* in seduta plenaria di Commissione (che possono quindi avvalersi della

resocontazione sommaria per far valere un'insindacabilità) e coloro che esprimano un'opinione *intra moenia* in una riunione dell'Ufficio di Presidenza (non tutelati qualora divulgino *extra moenia* tali opinioni, attesa l'insussistenza di una resocontazione per tali tipologia di attività). Quindi, si ritiene che la forma di pubblicità prevista dal Regolamento del Senato non possa essere l'elemento di discriminazione per valutare la sussistenza o meno di un'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, attesa la valenza costituzionale di tale prerogativa e la conseguente scelta di tutelarla al massimo grado possibile, a prescindere quindi dalla circostanza se per una determinata *attività intra moenia* sia prevista o meno la resocontazione.

La circostanza che il Presidente D'Ascola attualmente non riveste più la carica di senatore - e ovviamente nemmeno quella di Presidente di Commissione - non rileva in quanto la sua dichiarazione viene resa "ora per allora". Sarebbe lesivo del principio di eguaglianza differenziare, rispetto alla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il trattamento dei senatori il cui caso viene esaminato dalla Giunta quando sono ancora in carica da quelli in cui tale esame viene svolto nella legislatura successiva. La prerogativa dell'insindacabilità (di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione), a differenza di quella inerente all'invulnerabilità (di cui al secondo comma dell'articolo 68), tutela il senatore anche successivamente al momento in cui lo stesso non è più in carica. Alla luce di tale circostanza, tutto l'esame viene svolto in base ad un'istruttoria fatta necessariamente "ora per allora".

b.2. Parte della querela relativa al disegno di legge sui magistrati eletti in cariche politiche

La valutazione della corrispondenza contenutistica tra dichiarazione *intra moenia* e dichiarazione *extra moenia* deve essere

valutata non in relazione ad una corrispondenza puntuale e specifica delle parole usate, quanto al significato sostanziale delle stesse.

La Corte costituzionale ha in più occasioni chiarito che il presupposto per la configurabilità del nesso funzionale è la coincidenza contenutistica sostanziale e non quella terminologica. In altri termini il parlamentare, quando divulga i contenuti di un atto *intra moenia*, non deve necessariamente dare pedissequa lettura durante l'intervista dell'interrogazione, potendo invece limitarsi ad illustrarne i contenuti con linguaggio diverso (commisurato quindi al contesto comunicativo). In particolare la Corte costituzionale, nella sentenza n. 81 del 2011, ha precisato testualmente, al punto n. 3 della parte in diritto, che debba sussistere una "[...] *sostanziale corrispondenza di significato - ancorché non testuale - tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e gli atti divulgativi [...]*". Il principio è stato successivamente ribadito da ulteriori pronunce della stessa Corte, la quale ha ribadito che per la configurabilità del nesso funzionale sia necessario, oltre al legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, che sussista una "*sostanziale identità di contenuti, al di là delle formule letterali usate*" (sentenza n. 333 del 2011, punto n. 6 della parte in diritto), una "*sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate*" (sentenza n. 144 del 2015, punto n. 5 della parte in diritto; v. anche, nello stesso senso, la sentenza n. 55 del 2014).

Alla luce di tale giurisprudenza va evidenziato che, nel caso di specie, la corrispondenza contenutistica sostanziale (seppur non terminologica) è ravvisabile. Va a tal proposito sottolineato che la pubblicità dei lavori parlamentari è articolata dai regolamenti

delle Camere secondo diverse tipologie. Nella resocontazione stenografica, prevista per talune attività del Senato (ad esempio per le sedute di Assemblea) la corrispondenza contenutistica può essere ravvisata più facilmente, atteso che quanto testualmente detto risulta nello stenografico. Già in relazione al resoconto sommario (previsto per altre attività) la ricostruzione dei fatti è appunto "sommaria". Questa circostanza non può tuttavia non essere tenuta nel debito conto ai fini della valutazione della corrispondenza contenutistica tra dichiarazione *extra moenia* e dichiarazione *intra moenia*, requisito richiesto dalla Corte costituzionale per la configurabilità del "nesso funzionale".

Parimenti, con riferimento alle attività parlamentari per le quali non sia prevista alcuna forma di pubblicità, la dichiarazione firmata dal Presidente - magari molto tempo dopo i fatti - non può non avere una maggiore sinteticità di esposizione del resoconto sommario, redatto immediatamente dopo la seduta.

Senza tali specificazioni si arriverebbe al paradosso, illogico ed incostituzionale, che solo le attività oggetto di resocontazione stenografica possano radicare la prerogativa dell'insindacabilità.

Tutto ciò premesso e avvalendosi dei canoni fin qui delineati, emerge chiaramente che la dichiarazione scritta dell'ex Presidente D'Ascola contiene, sia pure nella comprensibile sinteticità di esposizione (per i motivi prima evidenziati) i due elementi necessari per la configurabilità della prerogativa, ossia la corrispondenza contenutistica sostanziale tra le dichiarazioni ed i toni usati dal senatore Falanga negli interventi, culminati nell'intervista (che si pone quindi in una soluzione di continuità "contenutistica" rispetto agli stessi) e l'antiorità degli interventi rispetto all'intervista resa *extra moenia* (del 17-18 maggio 2016): i predetti interventi *intra moenia* partono infatti dal gennaio 2016 e continuano ininterrottamente fino al giorno dell'intervista (come attestato specificamente dall'ex Presidente D'Ascola).

Per tutti questi motivi, il primo profilo oggetto della querela rientra nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità.

b.3. Parte della querela riguardante la legge sul condono edilizio.

Il secondo profilo oggetto di querela concerne soprattutto le seguenti affermazioni: "[La Presidente Ferranti] ignora il diritto e non conosce la giurisprudenza europea. Mi riferisco alla sentenza 21 aprile 2016 allorquando ella parla di condono strisciante. E se non è ignorante, dal latino ignoro, è in *malafede*".

Quanto a tale profilo, la corrispondenza contenutistica tra atto *extra moenia* ed atto *intra moenia* appare ravvisabile, in quanto nel resoconto sommario della Commissione giustizia del 18 maggio 2016 il senatore Falanga interviene proprio per esprimere il proprio disappunto nei confronti delle dichiarazioni dell'onorevole Ferranti in relazione al disegno di legge sulla demolizione di opere abusive, facendo riferimento anche all'espressione "condoni striscianti".

Inoltre, il requisito del cosiddetto "legame temporale" è nel caso di specie pieno e palese in quanto l'atto *intra moenia* è del 18 maggio 2016 e gli atti *extra moenia* (ossia le interviste relative al condono edilizio) sono del 19 e 20 maggio 2016.

Sulla base dei parametri della Consulta, sussiste quindi la prerogativa anche per le affermazioni relative al condono edilizio.

* * *

c) Conclusioni

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo

68, primo comma, della Costituzione, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dall'*ex* senatore Falanga in ordine al medesimo procedimento penale.

D'ANGELO, *relatrice*